

**CONTRATTO DI LAVORI DI PROGETTO RADDOPPIO DELLA
CAPACITA' DI COMPENSO PER LA RIDUZIONE DELLE INTERRUZIONI
DI SERVIZIO DEL COMPENSORIO DELLE COLLINE METALLIFERE
(MASSA MARITTIMA E MONTEROTONDO MARITTIMO) TENDER 2365
- RDO 3555
CIG: 98660466B7 - CUP: F94E20001870001**

AFFIDATO ALL'IMPRESA

TRA

1. **ADF S.p.A.** (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante"),
con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del
Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA
00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR - 83135,
già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell'Amministratore Delegato,
Piero FERRARI, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica
presso la sede sociale, a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del
23 Maggio 2022;

E

2. l'Impresa **xxxxxxxxxx** (di seguito denominata anche "Appaltatore"),
con sede legale in Via **xxxxxxxxxx**, cap **xxxxxxxxxx** nel Comune di
xxxxxxxxxx (**xx**) (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese **xxxxxxxxxx**
al n. **xxxxxxxxxx** P.IVA: **xxxxxxxxxx**, agli atti della Stazione Appaltante), in
persona del Rappresentante Legale Sig. **xxxxxxxxxx**, nato a **xxxxxxxxxx**
(**xx**) il **xx/xx/xxxx** nominato con atto del **xxxxxx** fino alla revoca

Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica,

mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016, tramite piattaforma di e-procurement di AdF S.p.A., SAP SRM e spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

PREMESSO CHE:

con relazione a contrarre allegata alla Shopping Cart 20346632 l' Amministratore Delegato di AdF S.p.A., ha autorizzato l'indizione della procedura di gara e la copertura economica relativa ai Lavori di **"Progetto raddoppio della capacità di compenso per la riduzione delle interruzioni di servizio del comprensorio delle colline metallifere (Massa Marittima e Monterotondo Marittimo)"**. Il presente appalto è finanziato dal PNRR, missione 2, componente 4, investimento 4.1 per € 2.804.276,82.

Importo a base d'asta: **€ 2.613.659,33**, di cui, **€ 2.480.523,19** per lavori soggetti a ribasso ed **€ 133.136,14** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Categorie di cui si compone l'opera:

- ✓ **CATEGORIA PREVALENTE OG1 classe IV°** "EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI", **importo pari ad € 1.880.261,10;**
- ✓ **CATEGORIA SCORPORABILE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA OG6 classe II°** "STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE", **importo pari ad € 487.972,85;**
- ✓ **CATEGORIA SCORPORABILE OS21** "OPERE STRUTTURALI SPECIALI", **importo pari ad € 245.425,38.**

Con la medesima relazione a contrarre, l'Amministratore Delegato ha autorizzato ad esperire gara mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 secondo le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice appositamente nominata e con invito alle Imprese iscritte con i Sistemi di qualificazione di AdF SpA ultima edizione ai sensi dell'art. 134 D.lgs. 50/2016 (disponibile su sito istituzionale, www.fiora.it).

Si è proceduto ad indire gara di appalto Tender 2365 - Rdo 3555 sulla piattaforma di e-procurement di AdF SpA, Gruppo Acea, per la gestione delle gare online jaggaer-one, invitando gli iscritti nella categoria prevalente 133 (OG1) FIOR_LAV02 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI classe IV°.

La gara è stata pubblicata il **xx/xx/2023** ed è stata aperta in data **xx/xx/2023** e l'impresa aggiudicataria è risultata **xxxxxxxxxxxxxx**, la quale ha presentato offerta agli atti della Stazione Appaltante, offrendo un ribasso unico percentuale pari al **xx,xx %** sull'importo posto a base di gara. Con determinazione n. **xxxxx** del **xx/xx/2023**, l'Amministratore Delegato di AdF S.p.A. ha approvato l'aggiudicazione all'impresa **xxxxx** la cui efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso in capo all' o.e. aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

L'aggiudicatario dell'appalto è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche dei requisiti richiesti dalla legge e dichiarati in sede di gara, la cui documentazione è agli atti della Stazione Appaltante (verbale esito controlli prot n. **xxxxx** del **xx/xx/2023**).

L'Appaltatore conviene che il contenuto del CSA e suoi allegati, della lettera di invito, di tutti i chiarimenti forniti dalla SA, prima della data di scadenza della presentazione delle offerte, dello "schema di contratto", definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, tali da aver consentito all'o.e. di poter acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione e formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

L'appaltatore si è altresì impegnato a rispettare tutti i vincoli e gli obblighi derivanti dalla procedura di gara finanziata con fondi PNRR.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ADF S.p.A., come sopra rappresentato, affida all'APPALTATORE, che accetta, l'appalto indicato in premessa.

ART. 1 - OGGETTO

LAVORI DI PROGETTO RADDOPPIO DELLA CAPACITA' DI COMPENSO PER LA RIDUZIONE DELLE INTERRUZIONI DI SERVIZIO DEL COMPENSORIO DELLE COLLINE METALLIFERE (MASSA MARITTIMA E MONTEROTONDO MARITTIMO), di cui in premessa e come specificato nel CSA e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati.

ART. 2 - CONDIZIONI E DOCUMENTI

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:

- Lettera di invito

- Offerta tecnica

- Offerta economica

Elaborati come di seguito:

Numero elaborato				TITOLO	SCALA
E	T	A	01	ELENCO ELABORATI	-
E	T	A	02	RELAZIONE ILLUSTRATIVA	-
E	T	A	03	RELAZIONE TECNICA GENERALE	-
E	T	A	04	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	-
E	T	A	05	RELAZIONE SUL RISPETTO DEI VINCOLI DNSH	-
E	T	A	06	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	-
E	T	A	07	RELAZIONE SUL RISPETTO DEI CAM	-
E	T	A	08	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE	-
E	T	A	09	PIANO AMBIENTALE DI CANTIERIZZAZIONE	-
E	T	A	10	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA	-
E	T	A	11	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	-
E	T	A	12	SCHEMA DI CONTRATTO	-
E	T	S	01	RELAZIONE DI CALCOLO SULLE STRUTTURE	-
E	T	S	02	FASCICOLO DEI CALCOLI STRUTTURALI	-
E	T	S	03	RELAZIONE SUI MATERIALI STRUTTURALI	-
E	T	S	04	RELAZIONE GEOTECNICA	-

E	T	O	01	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	-
E	T	O	02	ANALISI DEI RISCHI	-
E	T	O	03	GANTT	-
E	T	O	04	COSTI DELLA SICUREZZA	-
E	T	O	05	ELENCO PREZZI SICUREZZA	-
E	T	O	06	FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA	-
E	G	A	01	COROGRAFIA	1:10'000
E	G	A	02	RILIEVO STATO ATTUALE	1:100
E	G	A	03	PLANIMETRIA STATO ATTUALE	1:100
E	G	A	04	SEZIONI STATO ATTUALE E INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO	1:100
E	G	A	05	PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO	1:100
E	G	A	06	SEZIONI DI PROGETTO	1:100
E	G	A	07	PLANIMETRIA SOVRAPPOSTO	1:100
E	G	A	08	SEZIONI STATO SOVRAPPOSTO	1:200
E	G	A	09	SCHEMA IDRAULICO STATO ATTUALE E STATO DI PROGETTO	-
E	G	A	10	PLANIMETRIA GENERALE PIPING - STATO ATTUALE	1:50

E	G	S	03	CARPENTERIE GENERALI OPERE IN C.A. TAV. 3_3	1:100
E	G	S	04	CARPENTERIE OPERE IN ACCIAIO	1:100
E	G	S	05	PARTICOLARI CARPENTERIE C.A. VASCA N.2 TAV. 1 DI 4	1:100
E	G	S	06	PARTICOLARI CARPENTERIE C.A. VASCA N.2 TAV. 2 DI 4	1:100
E	G	S	07	PARTICOLARI CARPENTERIE C.A. VASCA N.2 TAV. 3 DI 4	1:100
E	G	S	08	PARTICOLARI CARPENTERIE C.A. VASCA N.2 TAV. 4 DI 4	1:100
E	G	S	09	PARTICOLARI CARPENTERIE C.A. VASCA N.1 TAV. 1 DI 4	1:100
E	G	S	10	PARTICOLARI CARPENTERIE C.A. VASCA N.1 TAV. 2 DI 4	1:100
E	G	S	11	PARTICOLARI CARPENTERIE C.A. VASCA N.1 TAV. 3 DI 4	1:100
E	G	S	12	PARTICOLARI CARPENTERIE C.A. VASCA N.1 TAV. 4 DI 4	1:100

E	G	P	02	PLANIMETRIA CATASTALE E PIANO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA TAV. 2 DI 2	1:500
E	G	O	01	LAYOUT DI CANTIERE	1:200
E	G	O	02	LAYOUT FASI DI CANTIERE	1:200
E	G	O	03	TIPOLOGICO RECINZIONI	1:200
E	G	O	04	TIPOLOGICO PONTEGGI	1:200
E	G	V	01	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - INQUADRAMENTO TERRITORIALE	Varie
E	G	V	02	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - PIANTE - SEZIONI - PROSPETTI STATO ATTUALE	Varie
E	G	V	03	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - RILIEVO FOTOGRAFICO STATO ATTUALE	Varie
E	G	V	04	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - PIANTE - SEZIONI - PROSPETTI STATO PROGETTO	Varie
E	G	V	05	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - PIANTE - SEZIONI - PROSPETTI STATO SOVRAPPOSTO	Varie
E	G	V	06	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - PIANTE - SEZIONI - FOTO INSERIMENTI	Varie

che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati.

L'appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall'APPALTATORE.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, il Codice Etico di AdF S.p.A., il Codice Comportamentale di AdF S.p.A. e il "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36 comma 8 del D.lgs. 50/2016 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera n.3 del 27/2/2019.

ART. 3 - DURATA

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e fissato in giorni 530 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

A tale tempistiche dovrà essere applicato il ribasso offerto dall'appaltatore e pertanto di **xxx** % offerto in sede di gara.

Si rinvia al CSA per tutto quanto non disciplinato nel presente art. 14 "TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI".

ART. 4 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo dovuto da AdF S.p.A. all'APPALTATORE, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, è fissato in **€ xxxxxxxxxxxxxx di cui € xxxxxxxxxxxxxx per lavori ed € 133.136,14** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso percentuale offerto dal Contraente in sede di gara, pari al **xxxxxxxxxxxxxxxx**;
2. Il corrispettivo del presente appalto è misura. Le attività verranno contabilizzate mediante Stati di Avanzamento Lavori e Stato Finale.
3. La valutazione avverrà mediante contabilità a misura eseguite sino al momento dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori. In caso di risoluzione dell'appalto saranno contabilizzati solo quelli ritenuti utilizzabili ad insindacabile giudizio della Committente.
4. Il pagamento avverrà a 60 giorni data fattura fine mese.

5. I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con acquisizione del DURC), Retributiva nei confronti dei propri dipendenti (con apposita autodichiarazione) e a quella di regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.

I corrispettivi di cui al presente contratto sono fissi e invariabili per tutta la durata dello stesso salva l'eventuale applicazione di vigenti disposizioni di legge che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.

Acquedotto del Fiora SpA provvederà ad emettere la contabilità che sarà sottoscritta per accettazione dall'Impresa come previsto nel Disciplinare Tecnico. Entro i termini di legge, AdF SpA provvederà ad inoltrare i certificati di pagamento all'impresa per l'emissione della relativa fattura.

I pagamenti degli importi fatturati saranno effettuati a **60 (Sessanta) giorni** data fattura fine mese.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con acquisizione del DURC), Retributiva nei confronti dei propri dipendenti (con apposita autodichiarazione) e a quella di regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.

ART. 5 - REVISIONE DEI PREZZI

L'art. 29 della Legge 28 marzo 2022, n. 25 per i lavori prevede che:
in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante - dietro apposita istanza dell'appaltatore da presentarsi, pena decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione in GU dei Decreti del Ministero

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (decreto del MIMS) - soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, in conformità a quanto previsto dalle tabelle riportate nei suddetti decreti. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse appositamente accantonate dalla SA.

ART. 6 - GARANZIA FIDEJUSSORIA E ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'art. 103 del d.lgs 50/2016, e secondo le modalità e gli schemi previsti dal D. M. 123/2004, L'APPALTATORE, in possesso della Certificazione di Qualità conforme alla **norma ISO 9001:2015 n. xxxxx** e Certificazione di Qualità conforme alla **norma ISO 14001:2015 n xxxxx** rilasciate rispettivamente da **xxxxxxxx** agli atti della Stazione Appaltante, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto costituisce il deposito cauzionale definitivo determinato in maniera analoga nella misura e secondo le modalità disciplinate dall'art. **93, comma 7 d.lgs. 50/2016**, con la polizza fideiussoria n. **xxxxxxxx**, rilasciata da **xxxxxxxxxxxxxx**.

La Compagnia suddetta si è costituita garante nell'interesse dell'APPALTATORE e a favore di AdF S.p.A., fino alla concorrenza di € **xxxxxx,xx** corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale definitivo.

La Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

L'APPALTATORE, ha stipulato un'assicurazione a garanzia della responsabilità civile per danni, a cose e persone, causati a terzi polizza n. **XXXXXXXXXXXX** stipulata con **XXXXXXXXXX** agli atti della Stazione appaltante, per un massimale di **XXXXXXX**

ART. 7 - SUBAPPALTO

Come risulta dall'offerta presentata l'o.e. ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto, nei limiti di legge vigente alla data di pubblicazione della presente procedura di gara come previsto all'art 49, comma 1, lettera b), della legge n. 108 del 2021 e legge n. 238 del 2021.

Come definito all'art 49 comma 1 lett b "Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera".

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 3, del d.lgs. 50/2016, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del presente appalto, il nome del sub-contraente, l'importo e copia del contratto, l'oggetto del lavoro affidato.

ART. 8 - OBBLIGHI APPALTATORE

1. L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire il servizio nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

2. L'Appaltatore, con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni per l'esecuzione come disciplinate dal Capitolato speciale di appalto e secondo le indicazioni del Responsabile del servizio.

3. L'Appaltatore si obbliga altresì, nell'esecuzione del contratto, al rispetto di quanto indicato nell'offerta tecnica migliorativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegata.

ART. 9 – OBBLIGHI SPECIFICI PNRR

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

L'appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance del principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al Capitolato speciale d'appalto.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l'appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non

superiore a cinquanta (50), l'appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di cui all'art. 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "*relazione di genere*" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'art. 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al Capitolato speciale d'appalto.

Nel caso in cui l'appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'appaltatore stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12

marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'art. 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto, è obbligato a mantenere gli standard che hanno determinato l'assegnazione del punteggio tecnico premiante in fase di gara.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.

Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Ai sensi dell'atto d'obbligo sottoscritto a seguito dell'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione del PNRR il finanziamento per la realizzazione dell'intervento in oggetto è revocato, tra l'altro e in misura parziale o totale, nei seguenti casi:

a) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;

b) violazione dei seguenti obblighi:

a. a rispettare i termini e le modalità di attuazione previsti nel presente atto e nel DM n. 517 del 16 dicembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

b. ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché il rispetto della normativa sopravvenuta e delle eventuali ulteriori prescrizioni o direttive del Ministero in attuazione di normative europee e nazionali;

c. ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

d. a rispettare le indicazioni contenute nei "meccanismi di verifica" e nelle "ulteriori specificazioni" associati al Traguardo M2C4-28 ed all'obiettivo M2C4-29 nell'"Operational Arrangements between the Commission and Italy" sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

e. a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa prevista, relazionando all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento sugli stessi;

f. a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia a comprovare che gli interventi realizzati rispettino il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (c.d. "Do no significant harm" - DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in coerenza con il PNRR, e della circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

g. a rispettare il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

h. a dare piena attuazione all'intervento, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere l'intervento nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento, e di

trasmettere alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche eventuali modifiche o revisioni al progetto;

i. a garantire la richiesta e l'indicazione del CUP (codice unico di progetto) su tutti gli atti amministrativo/contabili riferiti all'intervento;

j. a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento;

k. a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal MIMS;

l. ad adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) ovvero il sistema informativo che sarà adottato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pienamente interoperabile con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

m. ad assicurare il tempestivo inserimento a sistema dei dati di monitoraggio, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo previsto per il PNRR, al fine di consentire la rilevazione degli avanzamenti finanziari, procedurali, fisici, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura;

n. a garantire i controlli di gestione e quelli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per assicurare la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento, nonché la riferibilità delle spese agli interventi ammessi al finanziamento sul PNRR;

o. a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

p. a facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti attuatori;

q. a garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata o di un conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative ai progetti per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

r. a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, utilizzando la frase "Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU", e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;

c) mancato rispetto del cronoprogramma di attuazione nei termini indicati nel capitolato speciale d'appalto.

Inoltre, qualora la revoca del finanziamento risulti imputabile a fatti e/o inadempimenti riconducibili all'operatore economico aggiudicatario dell'affidamento oggetto del presente appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 10 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

In linea con quanto previsto dall'art. 207 della Legge 77/2020 e dall'art. 3, comma 4 del DL 30 dicembre 2021, n. 228 questa S.A. precisa che, valutate le risorse disponibili della SA, l'importo dell'anticipazione, eventualmente richiesto dall'appaltatore, di cui al comma 18 dell'art. 35 del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii. sarà riconosciuto per il presente appalto nella misura del 20% sull'importo di contratto.

Come disciplinato dalla legge 77/2020 l'importo di anticipazione da corrispondere per gli affidatari di lavori, servizi e forniture "può", non deve, essere incrementato fino al 30%, specificando invero come tale

riconoscimento debba essere compatibile con le risorse annuali a disposizione della Stazione Appaltante.

L'anticipazione, come sopra determinata, a richiesta dell'Appaltatore e previa presentazione di apposita fattura nei confronti della Committente, sarà corrisposta, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori e sarà subordinata alla costituzione, (da parte dell'Appaltatore), di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse BCE (se positivo), applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo l'avanzamento previsto dei lavori.

ART. 11 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa Appaltatrice si obbliga:

- a) al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;
- b) al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008.

ART. 12 - INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE

Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.

Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.

Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziati i servizi da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

ART. 13 - RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

- 1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione

con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;

3) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;

4) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;

5) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.

6) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;

7) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;

8) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;

9) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate;

10) qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;

11) mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;

12) violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;

- | | |
|-----|--|
| 13) | violazione delle disposizioni in materia di subappalto; |
| 14) | omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista; |
| 15) | violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; |
| 16) | inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore; |
| 17) | reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati; |
| 18) | violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva; |
| 19) | accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione; |
| 20) | violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti; |
| 21) | occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite; |
| 22) | raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto; |
| 23) | comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione. |

In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.

In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita da parte dell'esecutore, dei requisiti di qualificazione richiesti per i servizi in oggetto, oppure nel caso di fallimento o per la irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.

ART. 14 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Le PARTI del presente contratto ritengono essenziale agire con integrità e trasparenza, adottando una politica di tolleranza zero nei confronti di ogni pratica corruttiva ed a questo scopo operano in conformità alla Politica anticorruzione di ADF.

L'impegno al rispetto della politica anticorruzione da parte del contraente si estende a tutto il proprio personale (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) nonché a quello dei subappaltatori e dei subcontraenti.

Il contraente a questo scopo adotta misure ragionevoli per assicurare il rispetto dei contenuti della Politica e per prevenire comportamenti corruttivi da parte del personale proprio e dei suoi subappaltatori e

subcontraenti, anche ispirandosi alla norma internazionale ISO 37001:2016.

Il contraente si rende disponibile a fornire ogni evidenza ed a ricevere audit specifici da parte delle funzioni di controllo interno di ADF, al fine di valutare l'efficacia delle misure anticorruzione adottate.

Nessuno dei dipendenti delle PARTI, e qualsiasi terza parte che agisca per loro o in loro nome, può avere alcun interesse o impegno che entri in conflitto con, o impedisca loro di, adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto.

Tutto il contratto deve essere eseguito nel rigoroso rispetto delle norme etiche e della legislazione applicabili.

I dipendenti delle PARTI, e qualsiasi soggetto terzo che agisca in loro nome, non effettueranno pagamenti di alcun genere, in nessun caso, né direttamente né indirettamente, ad alcuna delle PARTI allo scopo di ottenere un indebito vantaggio o influenzare indebitamente qualsiasi processo decisionale. Ciò include pagamenti, o promesse di pagamento, in natura e/o in contanti, e qualsiasi altra offerta di beni o servizi.

Qualsiasi comportamento corrotto o illegale costituisce una violazione del presente contratto e giustifica la sua risoluzione e/o il ricorso a misure supplementari in conformità con la legislazione applicabile.

ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA SPECIFICA

Il presente contratto è stipulato, per motivi di urgenza, nelle more del completamento delle verifiche sui motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e si intenderà automaticamente risolto qualora dai certificati emessi dagli Enti competenti emerga la sussistenza delle cause di esclusione di cui sopra.

ART. 16 - PENALI

1. L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di esecuzione dei lavori con applicazione delle penali con le modalità previste dall'art. 18 del CSA a cui si rimanda integralmente.
2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ART. 17 - OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 231/01

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società,

nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.

2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Codice Comportamentale adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale delle garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Codice Comportamentale darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

4. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e

controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

ART. 18 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 19 - PRIVACY E RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente

Privacy aziendale se designati. Si rinvia alla url <https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF>

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti sono "Informazioni Riservate" tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- relativi ad attività passate, presenti o future della Società e riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui all'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Società;
- identificati per iscritto come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti";

- segreti ai sensi ed agli effetti dell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 e ss.mm.
(Codice della Proprietà Industriale).

Non sono considerate Informazioni Riservate i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.

Il Fornitore, per sé, per il personale in servizio presso la propria struttura e per eventuali terzi autorizzati che per tramite del Fornitore trattino Informazioni Riservate, si impegna a:

- custodire le Informazioni Riservate con la massima diligenza;
- non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli pattuiti tra le Parti;
- non copiare, riprodurre, asportare, comunicare, rivelare e/o divulgare Informazioni Riservate senza la preventiva autorizzazione scritta della Società, fatti salvi i casi in cui sia oggettivamente e strettamente necessario per l'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti;
- distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto le Informazioni Riservate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti o, se precedente, dalla specifica richiesta della Società, dando in ogni caso alla Società contestuale prova scritta dell'avvenuta distruzione.

Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge", ove legalmente possibile deve darne comunicazione scritta e tempestiva alla

Società al fine di concedere a quest'ultima una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Società.

Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura e/o da eventuali terzi incaricati. In particolare, il Fornitore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi perdita, costo, passività e/o danno sostenuto e/o subito dalla Società quale conseguenza, diretta e/o indiretta, della violazione delle obbligazioni derivanti dal presente articolo. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Società si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si

rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.

Per ADF S.p.A. Firmato digitalmente *L'Amministratore Delegato* (Dott. Piero Ferrari)

Per xxxxx Firmato digitalmente *Il Rappresentante Legale* (xxxxxxxxxxxx).